

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 27 settembre 2024

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 26/2024

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Con l'emanazione del decreto 18.09.2024 pubblicato in Gazzetta il 20 settembre e a seguito della pubblicazione della circolare 4 del 23.09.2024 della INL, l'istituto della **patente a crediti** è diventato definitivamente operativo, con decorrenza dal 1° ottobre 2024.

AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al possesso della patente a crediti sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Il legislatore **esclude dall'ambito di applicazione della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore a III**, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

MODALITÀ DI RICHIESTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A "CREDITI"

La domanda per il conseguimento della patente a "crediti" deve essere presentata attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.

Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi;
- possesso di DURC valido;
- possesso di DVR valido, se previsto;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
- designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

La patente è rilasciata in formato digitale. Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo **dal 1° ottobre p.v.**

Fino alla data del 31 ottobre 2024 è comunque possibile presentare, **utilizzando il modello allegato**, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.**

A partire dal 1° novembre 2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente, tramite il portale INL.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Di seguito spedichiamo i requisiti, i contenuti e le modalità operative per il rilascio della patente a crediti.

REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE A CREDITI

In fase di richiesta on line, il soggetto interessato AUTOCERTIFICA di essere in possesso di:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2. DURC in corso di validità;
3. DVR (qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore compresi i soci e i collaboratori);
4. Attestati di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza;
5. Nomina RSPP (qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore compresi i soci e i collaboratori);
6. Certificazione di regolarità fiscale DURF.

CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Al rilascio della patente è attribuito **un punteggio iniziale di 30 crediti** che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi così ottenibili:

- ulteriori 30 crediti per anzianità d'impresa di cui 10 rilasciabili già al momento di emissione della patente e 20 attribuibili nel tempo, in funzione delle regolarità mantenuta dall'impresa o dai lavoratori autonomi;
- ulteriori 40 crediti, attribuibili nel tempo, in funzione degli investimenti fatti in materia di sicurezza.

Se non ci saranno provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente sarà incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa.

NUMERO MINIMO DI CREDITI PER LAVORARE

Qualora la patente non sia dotata di **almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere**, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

L'azienda potrà recuperare i crediti perduti attraverso attività riconosciute da un'apposita commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024 all'art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto).

Le modalità tecniche per l'accREDITAMENTO dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

DECURTAZIONE DEI CREDITI

I crediti possono essere decurtati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in caso di **violazione delle norme di salute e sicurezza** contenute nell'allegato 1- bis al D.lgs. 81/2008.

A titolo esemplificativo:

- Omesso DVR: decurtazione di 5 crediti
- Infortunio occorso per mancato rispetto delle normative di salute e sicurezza: decurtazione da 5 a 20 crediti a seconda della gravità dell'accaduto.

SOSPENSIONE o REVOCA DELLA PATENTE

La patente può essere sospesa da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro FINO A 12 MESI, nel caso in cui si verificano infortuni mortali o che provochino inabilità permanente assoluta o parziale.

La patente può essere revocata nei casi in cui l'Ispettorato accerti, in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, LA NON VERIDICITA' di una o di più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti **dichiarati inizialmente**, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell'INL o di altri organi di vigilanza.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

SANZIONI

Qualora l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati** nello specifico cantiere e, comunque, non **inferiore a euro 6.000**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

COMUNICAZIONE AGLI RLS/RLST

Entro 5 giorni dalla richiesta di rilascio della patente, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione agli RLS aziendali o agli RLST.

Si conferma, in questo modo, il ruolo strategico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.